

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 10/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 10/08/2021

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 9 agosto 2021

In Aosta, il giorno nove (9) del mese di agosto dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **997** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 15/2021. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023*), la quale prevede, tra l'altro, misure di sostegno a beneficio degli operatori economici valdostani per fronteggiare gli impatti derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in termini di perdite di fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività;
- b) richiamato, in particolare, il capo II della l.r. 15/2021 che disciplina, tra l'altro, all'articolo 16, la concessione di un contributo, una tantum a fondo perduto, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, a favore di:
- imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
 - proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11);
 - imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);
 - imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale),
- aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta, nonché di:
- lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA, residenti o aventi sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, per i quali i contributi sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione;
- c) dato atto che l'articolo 16, comma 4, della l.r. 15/2021 consente la concessione dei contributi anche per investimenti non ultimati, a condizione che al momento della presentazione della domanda sia già stato effettuato e pagato almeno il 20 per cento degli stessi e che il richiedente si impegni a ultimarli entro un anno dalla data di presentazione della domanda stessa;
- d) richiamato, altresì, l'articolo 30 della l.r. 15/2021 il quale prevede che il contributo di cui all'articolo 16 è concesso ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495);
- e) richiamato l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 luglio 2021, n. 21 (*Modificazioni urgenti alla legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione*

della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), che, modificando l'articolo 16 della l.r. 15/2021, stabilisce la non cumulabilità dei contributi di cui al predetto articolo 16 con altri contributi in conto capitale a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concesse o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo, e la cumulabilità con mutui a tasso agevolato a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse, in misura comunque tale da garantire l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 10, comma 4, della l.r. 19/2001, e 6, comma 5, della l.r. 6/2003;

- f) richiamato, infine, l'articolo 32, comma 3, della l.r. 15/2021 che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo II, inclusi quelli di cui all'articolo 16;
- g) rilevata, in considerazione dell'ampiezza della platea dei potenziali beneficiari e della trasversalità dei settori economici interessati, l'opportunità di demandare alle strutture regionali:
- competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro,
 - strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio,
 - investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali,

la responsabilità dei procedimenti connessi alla concessione dei contributi di cui all'articolo 16 destinati ai lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA, per gli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione;

- h) ritenuto, pertanto, di dover definire le disposizioni applicative per la concessione del contributo di cui all'articolo 16 della l.r. 15/2021, per garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche mediante l'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande;
- i) viste le disposizioni applicative per la concessione del contributo per gli investimenti di cui all'articolo 16 della l.r. 15/2021, come dettagliate negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;
- j) preso atto del parere espresso dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato con nota prot. n. 2657 in data 29 luglio 2021 in merito alla conformità della presente deliberazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, come previsto dalle procedure approvate con deliberazione n. 1843 in data 30 dicembre 2016;
- k) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

- l) considerato che:
- l.1 il dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato beni culturali turismo, sport, commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) e Programma n. 02 (Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - l.2 il Coordinatore del Dipartimento turismo, sport e commercio, in assenza della dirigente della Struttura enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport, commercio ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - l.3 la dirigente della Struttura competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - l.4 la dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato) e della della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla Struttura in argomento le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- m) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dai dirigenti delle Strutture competitività del sistema economico e incentivi, strutture ricettive e commercio, Dipartimento turismo, sport e commercio, in assenza della dirigente della Struttura enti e professioni del turismo dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport, commercio, e investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta concertata tra l'Assessore ai beni culturali turismo, sport, commercio, Jean-Pierre Guichardaz, l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy e l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione del contributo previsto dall'articolo 16 della l.r. 15/2021, come dettagliate negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di prenotare, per l'anno 2021, per la concessione dei contributi alle spese di investimento previsti dall'articolo 16 della l.r. 15/2021:
 - a. euro 1.500.000 per l'anno 2021 sul capitolo U0025626 "Contributi agli investimenti alle imprese turistico-ricettive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-

- 19) – (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo);
- b. euro 30.000 per l’anno 2021 sul capitolo U0025657 “Contributi agli investimenti ad amministrazioni locali per fronteggiare l’emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza Covid-19) – (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo);
 - c. euro 270.000 per l’anno 2021 sul capitolo U0025658 “Contributi agli investimenti a altre imprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza Covid-19) – (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo);
 - d. euro 100.000 per l’anno 2021 sul capitolo U0025659 “Contributi agli investimenti a famiglie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza Covid-19) – (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo);
 - e. euro 100.000 per l’anno 2021 sul capitolo U0025660 “Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per fronteggiare l’emergenza epidemiologica per i rifugi alpini (emergenza Covid-19) – (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo);
 - f. euro 2.000.000 (duemilioni,00) sul capitolo U0025627 “Contributi agli investimenti alle imprese commerciali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 02 (Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori);
 - g. euro 4.100.000 (quattromilionicentomila,00) sul capitolo U0025667 “Contributi agli investimenti alle imprese industriali e artigianali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato);
 - h. euro 300.000 (trecentomila,00) sul capitolo U0025851 “Contributi agli investimenti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), assegnato alla struttura Competitività del sistema economico e incentivi;
 - i. euro 300.000 (trecentomila,00) sul capitolo U0025486 “Contributi agli investimenti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), assegnato alla struttura Strutture ricettive e commercio dell’Assessorato Beni culturali, turismo, sport, commercio;
 - j. euro 300.000 (trecentomila,00) sul capitolo U0025485 “Contributi agli investimenti ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti titolari di partita IVA per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020)”, Titolo secondo, della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), assegnato alla Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricola territoriale dell’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali;
 - k. euro 4.000.000,00 (quattromilioni,00) sul capitolo U0025666 “Contributi agli investimenti a imprese agricole per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (Avanzo 2020), Titolo secondo, della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare);
- del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2001/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

- 3) di dare atto che per i trasferimenti non liquidati entro il corrente anno si provvederà nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui alla variazione dello stanziamento dell'esercizio in corso attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale vincolato e contestualmente alla re-iscrizione delle risorse nella previsione dell'annualità;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione.

§

ALLEGATO N. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 997 in data 9 agosto 2021

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PREVISTI DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.

ARTICOLO 1 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 16 (*Contributi per gli investimenti*) della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15, di seguito denominata "Legge", i seguenti soggetti:
 - a) le imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), come elencate nell'allegato 2;
 - b) i proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11);
 - c) le imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), come elencate nell'allegato 2;
 - d) le imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come elencate nell'allegato 2.
2. Possono, altresì, beneficiare dei contributi di cui all'articolo 16 della "Legge" i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA.
3. I richiedenti (persone fisiche o soggetti diversi da persona fisica), oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, devono avere, in caso di imprese, iscritte nel registro imprese, la sede legale o l'unità locale operativa in Valle d'Aosta, come risultante dal registro imprese o, in caso di lavoratore autonomo o professionista, essere residenti o avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data di presentazione della domanda.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni le società consortili e gli studi associati qualora anche solo una delle singole imprese consorziate o dei singoli associati che li costituiscono richiedano autonomamente il contributo di cui all'articolo 16 della "Legge".

ARTICOLO 2 DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti di cui all'articolo 16 della "Legge" sono concessi ai sensi della sezione 3.1. ("Aiuti di importo limitato") della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito del Regime quadro statale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (Regime SA.57021), da ultimo modificata e prorogata dalla decisione C(2021) 2570 del 9 aprile 2021 (regime SA.62495).
2. L'aiuto è concesso fino al massimale complessivo di euro 1.800.000 per operatore economico, al

lordo di oneri e imposte (euro 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e euro 270.000 per il settore dell'acquacoltura). Ai fini della verifica del rispetto del suddetto massimale si terrà conto degli aiuti concessi al richiedente, verificabili dall'Amministrazione tramite consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA), nonché degli aiuti concessi alle imprese ad essa direttamente o indirettamente collegate che operino sullo stesso mercato o su mercati contigui. A tal fine, gli operatori economici richiedenti dovranno segnalare, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali imprese che rientrino nella casistica sopra individuata (punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). Vedi FAQ al seguente indirizzo: https://www.regione.vda.it/affari_legislativi/aiutidistato/nozioneedisciplinaiutidistato/faq_nozione_unita_economica_i.aspx.)

ARTICOLO 3 INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

1. I contributi a tantum a fondo perduto di cui all'articolo 16 della "Legge" sono concessi a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, arte o professione.
2. Sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti unità locali ubicate nel territorio della Valle d'Aosta. Per unità locale, si intende la struttura, anche dislocata in più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
3. Per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, sono ammesse ad agevolazione le sole iniziative di investimento concernenti sedi effettive di svolgimento dell'attività ubicate nel territorio della Valle d'Aosta. Le predette iniziative possono riguardare esclusivamente investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione dell'attività autonoma e/o professionale.
4. Sono ammesse le spese di investimento, sostenute dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, con un limite minimo di spesa complessiva di euro 3.000 e massimo complessivo di:
 - a) euro 25.000, per le imprese con fatturati fino a euro 40.000;
 - b) euro 50.000, per le imprese con fatturati da euro 40.001 fino a euro 150.000;
 - c) euro 75.000, per le imprese con fatturati da euro 150.001 fino a euro 400.000;
 - d) euro 100.000, per le imprese con fatturati da euro 400.001 fino a euro 1.000.000;
 - e) euro 250.000, per le imprese con fatturati oltre euro 1.000.000;
 - f) euro 50.000, per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i proprietari e i gestori di rifugi alpini non costituiti in forma di impresa;
 - g) euro 50.000, per i lavoratori autonomi e i professionisti, singoli o associati, per i quali i contributi di cui al presente articolo sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione.
5. L'importo della spesa ammissibile è da considerarsi al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabile. Non sono ammessi a contributo fatture, preventivi di spesa, computi metrici-estimativi o documenti a essi equipollenti il cui importo unitario sia inferiore a euro 1.000, al netto dell'IVA e di ogni altro onere di legge.

6. La documentazione fiscale attestante le spese di investimento consiste nella fattura (o documento equipollente) intestata al beneficiario, emessa dal fornitore in una data compresa tra il 1° giugno 2021 e il 29 ottobre 2021, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento nei medesimi termini e la descrizione dei beni acquistati. Salvo quanto stabilito al comma 11, la documentazione fiscale deve essere conservata dal richiedente per i successivi controlli di cui all'articolo 11.
7. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.
8. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
9. Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo 16 della "Legge" le seguenti spese:
 - a) acquisto di beni immobili;
 - b) acquisto di beni usati o rigenerati;
 - c) acquisto di veicoli aziendali il cui costo non sia integralmente deducibile;
 - d) acquisto di veicoli a Km 0;
 - e) acquisto di smart-phone e tablet;
 - f) acquisto di software non contabilizzati come immobilizzazioni immateriali;
 - g) spese relative a interventi di manutenzione ordinaria;
 - h) spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
 - i) spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate/raggruppate e successivamente rifatturate al Consorzio/Raggruppamento e da questo rimborsate alle singole imprese;
 - j) prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
 - k) spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
 - l) oneri per spese e commissioni bancarie.
10. Le spese tecniche relative a progettazione, direzione lavori, collaudo e sicurezza sono ammesse nel limite massimo del 10 per cento della spesa ammissibile riferita alle opere edili e impiantistiche.
11. Fatti salvi i limiti minimi e massimi di spesa complessiva ammissibile di cui al comma 4, sono ammesse a contributo le spese per interventi avviati dal 1° giugno 2021 al 29 ottobre 2021, ancorché non conclusi alla data di presentazione della domanda, quantificati mediante preventivi di spesa, ordini di acquisto o computi metrici-estimativi predisposti da professionisti abilitati. Tali spese sono ammesse a contributo a condizione che almeno il 20 per cento delle stesse sia corredato da idonea documentazione fiscale attestante la loro effettuazione e il loro pagamento e dall'impegno del beneficiario a concludere l'investimento e a trasmettere la relativa rendicontazione entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. In capo al medesimo operatore economico, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi dell'articolo 16 della "Legge" se nella medesima domanda sono cumulate le spese sostenute per più unità locali, purché nell'ambito del medesimo settore economico, come meglio individuati nell'Allegato 2. Nel caso in cui i contributi richiesti siano riferiti a investimenti effettuati in settori economici diversi tra quelli individuati nell'Allegato 2, l'operatore economico è tenuto a presentare domande distinte, ciascuna delle quali relativa agli investimenti effettuati nel medesimo settore economico, nei limiti, minimi e massimi, di spesa ammissibile e di classe di fatturato, di cui all'articolo 3, comma 4, del presente allegato, complessivamente riferiti all'operatore economico richiedente. L'operatore economico è tenuto alla presentazione di domande distinte nei casi in cui si avvalga per una o più spese della facoltà di cui all'articolo 3, comma 11, del presente allegato.
2. La domanda può essere presentata dai:
 - a) titolari/legali rappresentanti delle imprese richiedenti;
 - b) lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati;
 - c) proprietari o gestori di rifugi alpini, anche se non costituiti in forma di impresa;
 - d) delegati dei richiedenti, muniti di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
3. La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
4. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.
5. Le domande sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, da assolversi esclusivamente in modo virtuale, salve le esenzioni di legge.
6. L'invio delle domande deve essere effettuato a partire **dalle ore 14.00 del 30 agosto 2021 e, a pena di esclusione, non oltre le ore 23.59 del 29 ottobre 2021**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di registrazione a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente, o il delegato, riceve dal sistema la conferma della consegna.
7. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata e ricevuta conferma della consegna, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente intenda modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine ultimo previsto dal comma 6 del presente articolo, una nuova istanza.
8. Nel caso in cui si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 11, del presente allegato, il richiedente dovrà inserire, a decorrere dal **28 febbraio 2022 e non oltre il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo**, la documentazione comprovante l'ultimazione dell'investimento, costituita dalle fatture (o documenti a esse equipollenti) a saldo e dalla relativa documentazione certificativa dell'avvenuto pagamento. La

piattaforma non consentirà l'inserimento di tale documentazione oltre il termine di un anno dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 5 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE

1. In applicazione degli articoli 18, comma 3bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 16 e 32 della “Legge”, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui agli articoli 16 e 32 della “Legge”; in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca del contributo, il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 13 del presente allegato.
2. Il contributo è concesso in misura pari al 30 per cento della spesa complessiva ammessa.

ARTICOLO 6 REQUISITI DI FATTURATO

1. Per il calcolo del fatturato, al fine dell’individuazione del limite massimo di spesa ammissibile, come indicato dall’articolo 3, comma 4, del presente allegato, occorre fare riferimento:
 - a) al volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 - periodo di imposta 2019 - e più precisamente all’importo riportato nel campo VE50 “Volume d’affari” della predetta dichiarazione IVA;
 - b) per i titolari di partita IVA che non hanno obbligo di dichiarazione IVA, all’ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito;
 - c) per gli operatori economici attivi dal 2019, rapportando ad anno il fatturato conseguito nel periodo di attività svolta nel 2019;
 - d) per le imprese attive dal 1° gennaio 2020 e per i lavoratori autonomi e i professionisti singoli o associati, la spesa complessiva massima ammissibile è di euro 50.000, a prescindere dal fatturato di riferimento.
2. Casi particolari:
 - a) nel caso di fusione e scissione di impresa, si verifica il subentro - senza soluzione di continuità - nelle posizioni fiscali della società incorporata, fusa o scissa e, di conseguenza, per il calcolo occorre fare riferimento ai dati aggregati di tutti i soggetti giuridici coinvolti;
 - b) nel caso di trasformazione o cessione d’azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto giuridico risultante dalla stessa operazione aziendale, tenuto conto dell’ammontare dei ricavi conseguiti dal soggetto preesistente;
 - c) nel caso di conferimento di azienda, il contributo potrà essere richiesto dal soggetto conferitario dell’azienda;
 - d) il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso degli anni 2019, 2020 o 2021, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del *de cuis* e dell’erede.

ARTICOLO 7 ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Nella domanda, il richiedente o suo delegato è tenuto ad attestare con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - a) il codice fiscale e i recapiti del richiedente, persona fisica o soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale, la partita IVA e il codice ATECO del richiedente, il codice fiscale del rappresentante legale nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica o del rappresentante legale del minore o dell'interdetto, autorizzati all'esercizio dell'impresa, il codice fiscale del *de cuius* se il richiedente ne prosegue l'attività, il codice fiscale del delegato, nel caso in cui il richiedente abbia delegato un soggetto terzo alla presentazione della domanda;
 - b) di avere la sede operativa, in caso di imprese, o di avere la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, in caso di lavoratori autonomi o professionisti o di proprietari o gestori di rifugi alpini non costituiti in forma di impresa;
 - c) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
 - d) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
 - e) che la partita IVA del richiedente è attiva alla data di presentazione della domanda di contributo;
 - f) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUV (Identificativo Unico Pagamento), con la causale: "*Domanda di contributo ai sensi dell'art. 16 della l.r. 15/2021*"), a eccezione dei beneficiari che hanno i requisiti di esenzione dal versamento dell'imposta di bollo;
 - g) di non aver richiesto autonomamente il contributo in qualità di singola impresa o di singolo associato (*in caso di appartenenza a società consortili o studi associati*);
 - h) la classe di riferimento del fatturato;
 - i) gli estremi identificativi delle fatture o dei documenti a esse equipollenti, con indicazione degli importi e di una sintetica descrizione della spesa ovvero, nel caso previsto dal precedente articolo 3, comma 11, i preventivi di spesa, gli ordini di acquisto o computi metrici estimativi, e gli identificativi di spesa comprovanti l'esecuzione di almeno il 20 per cento dell'intervento;
 - j) di essere a conoscenza che i contributi richiesti per spese di investimento non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale, a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concesse o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 bis, della l.r. 15/2021;
 - k) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto;
 - l) (*esclusivamente per le imprese costituite in forma di società e per gli enti forniti di personalità giuridica*) di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000);
 - m) di non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019;

- n) *(solo per le micro e piccole imprese come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014)* in alternativa a quanto riportato alla lettera m), di non essere attualmente soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto il prestito sia già stato restituito o la garanzia sia già stata revocata, o aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (Nel caso in cui la micro o piccola impresa sia attualmente soggetta a procedura concorsuale per insolvenza o abbia ricevuto un aiuto al salvataggio o alla ristrutturazione, può accedere al contributo dichiarando la condizione di cui in m);
- o) di prendere atto che, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 34/2020, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, l'erogazione del contributo sarà disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;
- p) eventuali aiuti ricevuti da imprese direttamente o indirettamente collegate alla dichiarante, operanti sullo stesso mercato o su mercati contigui, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, del presente allegato;
- q) che i conti correnti, bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati, anche in via non esclusiva, per la liquidazione delle spese sostenute e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
- r) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione, di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
- s) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- t) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, correttezza e trasparenza;
- u) qualora le spese si riferiscano a opere:
 - u 1. gli estremi del titolo urbanistico/edilizio legittimante la realizzazione dell'intervento, laddove necessario;
 - u 2. il titolo di godimento dell'immobile in cui è esercitata l'attività; nel caso in cui il titolo di godimento sia diverso dalla proprietà, che il proprietario ha formalmente espresso il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e alla realizzazione delle opere;
- v) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. La domanda deve contenere, pena la revoca dell'intero contributo concesso, l'impegno del beneficiario a:

- a) non alienare, separatamente dall'azienda, i beni oggetto di investimento per almeno due anni dalla data di erogazione a saldo del contributo, salvi i casi di decesso e/o malattia certificati che comportino l'impossibilità di proseguire l'attività del titolare/lavoratore autonomo/socio unico attivo/gestore o proprietario di rifugio alpino;
 - b) concludere l'investimento e a trasmettere la documentazione comprovante l'ultimazione dell'investimento, costituita dalle fatture a saldo, e dalla relativa documentazione certificativa dell'avvenuto pagamento entro il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda, pena la revoca dello stesso (*solo nel caso di investimenti non ultimati alla data di presentazione della domanda, per i quali l'operatore economico si avvalga della facoltà di cui all'articolo 3, comma 11, del presente allegato*);
 - c) consentire l'effettuazione di controlli nell'unità o nelle unità locali interessate dagli investimenti e a mettere a disposizione del soggetto controllore, ogni documentazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'ottenimento del contributo, che deve a tal fine essere debitamente conservata.
3. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto appositamente delegato, questi deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del delegante. La delega, sottoscritta dal beneficiario e avente data antecedente a quella di presentazione della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli.

ARTICOLO 8 PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Sono responsabili del procedimento di concessione degli contributi, ai sensi dell'articolo 16 della legge, i dirigenti delle seguenti strutture regionali, a seconda del settore economico come individuati dall'Allegato n. 2:
 - a) Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro;
 - b) Strutture ricettive e commercio dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio;
 - c) Struttura Enti e professioni del turismo dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio;
 - d) Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.
2. I procedimenti di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 16 della "Legge" afferenti al settore economico lavoratori autonomi e professionisti sono assegnati direttamente dalla piattaforma dedicata, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle relative domande, alle strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e d), del presente articolo.
3. Il termine di conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento a sistema della relativa domanda. La piattaforma dedicata registra automaticamente le domande, divise per settore economico, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e, una volta completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione di avvio del procedimento.
4. La ricevuta di cui al comma precedente contiene l'indicazione della Struttura regionale responsabile del procedimento di concessione del contributo.

5. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura competente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda e, comunque, entro il 10 dicembre 2021.
6. Nel caso in cui il soggetto beneficiario, per qualsiasi motivo, intenda rinunciare al contributo, può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo è archiviata d'ufficio, senza ulteriore seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente dispone con proprio provvedimento la revoca del contributo, ancorché non ancora erogato.
7. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura competente, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.

ARTICOLO 9 ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le Strutture competenti procedono all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al capo II della l.r. 15/2021, inclusi quelli di cui all'articolo 16, è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria automatica, tramite la piattaforma regionale dedicata, è volta a verificare la regolarità e la completezza della domanda, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato.
3. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura competente. Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 11, del presente allegato, l'erogazione del contributo è disposta solo a seguito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità individuate all'articolo 4, comma 8, del presente allegato che deve comunque avvenire, tramite la piattaforma dedicata, entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 10 CUMULO

1. I contributi di cui all'articolo 16 della "Legge" possono essere cumulati con aiuti concessi ai sensi del Quadro Temporaneo, nei limiti dallo stesso previsti. Se il cumulo comporta il superamento dell'importo di euro 1.800.000, di euro 225.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o di euro 270.000 per il settore dell'acquacoltura, l'importo del contributo sarà ricalcolato e concesso nei limiti del plafond ancora disponibile, in applicazione dell'articolo 14, comma 4, del d.M. 31 maggio 2017, n. 115.

2. L'aiuto può essere altresì cumulato con aiuti concessi ai sensi dei regolamenti “*de minimis*” o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti da tali regolamenti.
3. I contributi di cui all'articolo 16 della “Legge” non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale, a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concesse o concedibili per le stesse spese ammesse a contributo.
4. I contributi di cui all'articolo 16 della “Legge” sono cumulabili con mutui a tasso agevolato a valere su risorse regionali o cofinanziate con risorse regionali, concessi o concedibili per le stesse spese ammesse, in misura comunque tale da garantire l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 5, comma 4, e 10, comma 4, della l.r. 19/2001 e 6, comma 5, della l.r. 6/2003.

ARTICOLO 11 CONTROLLI EX POST

1. Le Strutture competenti sono autorizzate a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla “Legge” e dal presente allegato e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, su un campione estratto a sorte dall'elenco dei contributi erogati, non inferiore al 5 per cento e in ogni caso di ragionevole dubbio. L'effettuazione dei controlli ex post sulla completezza e sulla veridicità dei dati autodichiarati può essere affidata a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, le Strutture regionali competenti o l'eventuale soggetto esterno incaricato sono autorizzati a richiedere, anche nei casi di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività, tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 12 REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
 - a) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
 - b) nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli impegni di cui all'articolo 7, comma 2, del presente allegato;
 - c) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

3. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.
4. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il richiedente può chiedere la rateizzazione dell'importo da restituire, in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

ARTICOLO 13 SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 11, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 12, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1*bis*, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 34/2020, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alla regolarità antimafia, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.996,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 14 TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 16 della "Legge", che ha previsto un contributo, una tantum a fondo perduto, a parziale copertura dei costi per investimenti in beni strumentali o in opere di adeguamento degli spazi funzionali all'esercizio dell'impresa, a favore di: imprese di cui agli articoli 3 e 8 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali); di proprietari o gestori di rifugi alpini di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11); imprese industriali e artigianali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane); imprese di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1, e 7 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), aventi sede legale o operativa in Valle d'Aosta,

nonché lavoratori autonomi e professionisti, singoli o associati, titolari di partita IVA, residenti o aventi sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, per i quali i contributi sono concessi per i soli investimenti, materiali e immateriali, finalizzati alla digitalizzazione. L'articolo 32, comma 3, della "Legge" attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire ogni ulteriore modalità, termine o adempimento concernente il procedimento di concessione e liquidazione del bonus/contributo.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegati al trattamento sono le strutture Competitività del sistema economico e incentivi dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, Strutture ricettive e commercio e Enti e professioni del turismo dell'Assessorato Beni culturali turismo, sport, commercio, Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura e risorse naturali. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare, ai sensi dell'articolo della legge regionale per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del bonus/contributo. I dati personali oggetto di trattamento, raccolti, nel caso di imprese, dai dati del registro imprese detenuto dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, sono, in particolare, i seguenti:
 - i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - i dati inerenti alla classe di riferimento del fatturato, all'importo del fatturato nel periodo di calcolo dell'intervenuta contrazione e l'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del bonus/contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto la l'autorità diretta del titolare o del responsabile e

ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.

ALLEGATO N. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 997 in data 9 agosto 2021

ELENCO DI DETTAGLIO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2021, N. 15.

DEFINIZIONE DEI SETTORI ECONOMICI AI FINI DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

SETTORE ECONOMICO TURISTICO-RICETTIVO

IMPRESE:

- a) imprese titolari della gestione delle aziende alberghiere di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), dei campeggi e villaggi turistici di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante), e degli affittacamere e case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) (attività classificate con i codici ATECO: 55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.30.00); sono, in ogni caso, escluse dai soggetti beneficiari le imprese titolari della gestione di strutture alberghiere a carattere di multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà;
- b) imprese mere proprietarie di strutture alberghiere, di campeggi e di villaggi turistici che intendano mantenerne la destinazione d'uso, a condizione che vi sia esercitata un'attività di gestione in forza di regolare contratto; sono, in ogni caso, escluse dai soggetti beneficiari le imprese proprietarie di strutture alberghiere a carattere di multiproprietà o oggetto di frazionamento della proprietà.

SETTORE ECONOMICO DEL COMMERCIO, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI SERVIZI CORRELATI

IMPRESE:

- a) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale che esercitino un'attività classificata con i codici ATECO: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai codici 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47;
- b) imprese appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un'attività classificata con i codici ATECO: 56.1 (con esclusione dei codici 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codici 93.29.1), compresi i disco-pub;
- c) imprese operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con i codici ATECO: attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1), attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2), attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22), attività di mediazione immobiliare (codice 68.31), attività di noleggio di beni limitatamente ai codici 77.21.01 (Noleggio di biciclette) e 77.21.09 (Noleggio di attrezzature e articoli sportivi, escluso quello

effettuato con la gestione di impianti sportivi), attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13);

- d) imprese mere proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui alle lettere a), b) e c), che intendano mantenerne la destinazione d'uso, a condizione che vi sia esercitata un'attività di gestione in forza di regolare contratto;
- e) centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

SETTORE ECONOMICO INDUSTRIA E ARTIGIANATO

IMPRESE:

- A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
 - 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
 - 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
 - 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura
- B) ESTRAZIONI DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- C) ATTIVITA' MANIFATTURIERE
- D) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- E) FORNITURA DI ACQUA ; RETI FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
- F) COSTRUZIONI
 - escluse le seguenti attività**
 - 41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
 - 42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
- G) COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
 - 45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
 - 45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
 - 45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
 - 45.20.40 Riparazione e sistemazione di pneumatici per autoveicoli
 - 45.20.91 Lavaggio auto
 - 45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli
 - 45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)
 - 46.77.10 Smantellamento di automobili, computer, televisori ed altre apparecchiature per ottenere e rivendere parti che sono direttamente riutilizzabili come pezzi di ricambio
 - 47.78.20 Attività degli ottici
- H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
 - escluse le seguenti attività**
 - 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
 - 53 Servizi postali e attività di corriere
- I) ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE
 - 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
 - 56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
- J) SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- M) ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
 - 70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale

- 70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
- 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione
- 74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web
- 74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
- 74.20.11 Attività di fotoreporter
- 74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
- 74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
- 74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
- 74.30.00 Traduzione e interpretariato
- N) NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
 - 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
 - 82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio
 - 82.20.00 Attività dei call center
 - 82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari
 - 82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari
 - 82.99.91 Servizi di stenotipia
- P) ISTRUZIONE
 - 85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
- Q) SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE
 - 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
 - 88 Assistenza sociale non residenziale
- R) ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO
- E) DIVERTIMENTO
 - 90.02.01 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
 - 90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte
- S) ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI
 - 95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
 - 96 Altre attività di servizi per la persona (escluse 96.04.20 – 96.09.01 – 96.09.03)

SETTORE ECONOMICO AGRICOLTURA

IMPRESE:

- A) AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
 - 1. Coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali, caccia e servizi connessi (compresa l'attività agrituristica codici ATECO 55.20.52 e 56.10.12)
 - 03. Pesca e acquacoltura

SETTORE ECONOMICO PROPRIETARI E GESTORI DI RIFUGI ALPINI

Sono compresi nel presente settore economico i soggetti di cui di cui alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), siano essi costituiti o meno in forma di impresa.

SETTORE ECONOMICO LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Sono compresi nel presente settore economico i soggetti esercenti attività professionali e i lavoratori autonomi residenti o con la sede effettiva di svolgimento dell'attività in Valle d'Aosta, come risultante dalla dichiarazione di apertura della partita IVA (o da successiva variazione), alla data di presentazione della domanda.